

# Gli animali “in quanto esseri senzienti”: riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024

di Giovanni Botto

**Abstract:** *Animals “as sentient beings”: reflections around the Belgian constitutional reform of 2024* – The present essay aims, once the topic of the legal relevance of the concept of animal “sentience” has been introduced, to carry out some considerations concerning the recent Belgian constitutional reform that recognized animals as sentient beings, placing it within the particular evolutionary path (with particular reference to the jurisprudence of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights) of that system. Finally, to close the circle, some considerations concerning the general topic of the protection of nonhuman animals are deduced.

**Keywords:** Animal law; Sentience; Belgium; Animal rights; Belgian constitution

## 1. Premessa: la “senzienza” animale come elemento giuridicamente rilevante

Nell’ambito di un *iter* di revisione precipuamente volto ad attribuire rilevanza costituzionale alle specie animali, di recente, l’art. 7-*bis* della Costituzione belga è stato integrato di un ultimo alinea, sulla scorta del quale «*Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles*».

Il presente saggio, di conseguenza, si pone l’obiettivo di svolgere alcune riflessioni sull’argomento, ponendo in evidenza le principali tappe, normative e giurisprudenziali, del lungo percorso che ha condotto l’ordinamento belga sino a quest’ultimo, assai rilevante, risultato.

Ad ogni modo, prima di procedere in una più puntuale disamina, è certamente d’uopo soffermarsi sulla *ratio* (alla quale si dedicheranno le prossime righe) per cui il riconoscimento della natura senziente degli animali costituisce un fatto di non poco momento per il giurista. Compiuta la succinta ricostruzione delle ragioni che hanno indotto il legislatore costituzionale belga a rimarcare la natura senziente degli animali appare opportuno stendere, seppur brevemente, talune considerazioni in merito alla collocazione della riforma in parola nel contesto europeo (se ne tratterà, in particolar modo, nel secondo paragrafo dello studio), tenuto in doverosa considerazione che anche la Costituzione del nostro Paese è stata, in anni a

noi prossimi, modificata nel senso di ammettere un'esplicita tutela delle specie animali.

Premesse queste considerazioni di ordine introduttivo, innanzitutto, deve ricordarsi che un “essere senziente” è colui «che sente; che è dotato di sensi e sensibilità»<sup>1</sup>. A tal riguardo, con il neologismo “senzienza” ci si riferisce, anche nel lessico comune, specificamente agli animali «considerati come esseri dotati di caratteristiche biologiche e prerogative proprie degli esseri umani»<sup>2</sup>. In altre parole, la “senzienza” animale costituisce la capacità degli animali non umani di fare esperienza della realtà, traducendola in sensazioni positive e negative.

Tale caratteristica rappresenta il sostrato fondamentale dello statuto giuridico degli animali, posto che, storicamente, il rilievo del loro benessere è emerso proprio a partire dall'individuazione della loro capacità di soffrire, la quale li ha portati ad emanciparsi dalla visione meccanicistica preponderante sino a tempi relativamente recenti<sup>3</sup>.

In effetti, i primi a fondare le basi del pensiero animalista moderno sono stati proprio i filosofi utilitaristi, ai quali va attribuito il merito di aver individuato quello che, come si è detto, rappresenta il minimo comune denominatore delle diverse impostazioni: il criterio, appunto, della sofferenza. Gli utilitaristi, infatti, furono i primi a spostare la riflessione etica inerente agli animali dal piano razionale a quello sensoriale. Come acutamente affermato, infatti, è evidente che deviare «l'attenzione dall'elemento razionale e spirituale per portarl[*a*] sull'esperienza sensibile abbia comportato una valutazione diversa nei confronti degli animali»<sup>4</sup>, ponendo in evidenza l'elemento di maggiore somiglianza con l'uomo: «la capacità di avere sensazioni ed emozioni»<sup>5</sup>.

In ottica utilitarista, una qualsiasi azione è positiva esclusivamente quando aumenta il benessere, fisico o emotivo, di chi ne è coinvolto. Ciò, ragionevolmente, dovrebbe valere per qualsiasi creatura che sia in grado di provare piacere o sofferenza, sia essa umana o animale<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Si rimanda alla definizione di cui a <https://dizionario.internazionale.it/parola/senziente>.

<sup>2</sup> Si rimanda a quanto affermato in [https://www.treccani.it/vocabolario/senzienza\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/senzienza_%28Neologismi%29/), ove si aggiunge che «è un altro ambito ben recuperato, che ormai è diffuso anche attraverso la costituzione di comitati di bioetica animale. L'opera dei movimenti animalisti, antivivisezione, la sensibilità vegetariana, i gruppi salutisti contrari alla produzione di carni geneticamente trasformate, una filosofia molto diffusa tra gruppi sia religiosi che secolari sulla intelligenza e senzienza degli animali».

<sup>3</sup> Il cui esempio più classico è fornito da Cartesio, il quale, distinguendo tra *res cogitans* e *res extensa*, relegava automaticamente entro il perimetro di quest'ultima gli animali, non dotati di pensiero. Con il risultato di approdare ad una concezione dell'animale come “meccanismo”, come macchina.

<sup>4</sup> S. Castignone, *Povere bestie. I diritti degli animali*, Venezia, 1999, 32-33. Si richiama anche Cartesio, *Opere filosofiche*, a cura di E. Garin, Roma-Bari, 2003.

<sup>5</sup> S. Castignone, *Povere bestie. I diritti degli animali*, cit., 33.

<sup>6</sup> *Ibidem*, cit., ove l'Autrice ricorda una celebre frase del padre dell'utilitarismo, Bentham: «l'importante non è se essi sappiano ragionare, e neppure se sappiano parlare: l'importante è che sappiano soffrire». In tempi moderni, la riflessione è stata ampliata, ad esempio, dal filosofo Peter Singer, prosecutore del pensiero animalista di stampo utilitaristico e ad al quale sono ascritti principalmente due meriti principali. Da un lato, quello di aver contrapposto alla teoria del valore totale quella dell'utilitarismo della “media”, che permette di prendere in considerazione il benessere degli individui; dall'altro lato, quello di essere stato tra i primi a decostruire le teorie razionalistiche tramite il

La ricostruzione filosofica utilitarista, è stata ripresa, sebbene in prospettiva giusnaturalista, anche da uno dei più importanti pensatori animalisti dell'epoca moderna: Tom Regan<sup>7</sup>. Anch'egli sposa, infatti, l'idea della rilevanza morale diretta dell'animale fondata sul criterio sensoriale, rigettando, tuttavia, l'impostazione "contabilistica" tipica dell'utilitarismo ed abbracciando, invece, una prospettiva volta ad attribuire all'animale un valore in sé e per sé<sup>8</sup>.

Si può dire, pertanto, che, quantomeno con riferimento alla riflessione moderna, il fondamento del pensiero animalista si debba riscontrare nel diritto dell'animale a non soffrire. In tal senso, perciò, deve ritenersi che qualsiasi disposizione normativa che si premuri di evitare sofferenze agli animali contiene in sé un fondamento del pensiero animalista moderno.

La questione inerente alla rilevanza individuale ed alla dignità degli animali, peraltro, non è stata soltanto oggetto d'indagine da parte di filosofi – della morale (precipualemente), della politica e del diritto – ma anche, sebbene con minor frequenza, da parte dei giuristi positivi, cui dovrebbe spettare l'arduo compito di calare nella realtà le riflessioni che si sono poc'anzi brevemente menzionate.

---

c.d. "argomento dei casi marginali", che pone in evidenza l'insensatezza di attribuire valore morale esclusivamente agli esseri dotati d'intelligenza, dal momento che tra gli esseri umani esistono, per l'appunto, individui marginali che non sono in grado di esercitare il raziocinio o di utilizzare il linguaggio nelle sue diverse forme. Ciò non toglie che tali soggetti godano dello stesso statuto morale degli altri esseri umani; non si capirebbe, pertanto, per quale motivo si dovrebbe escludere da tale perimetro gli animali, anch'essi privi di linguaggio e capacità razionali (quantomeno complesse e articolate come quelle umane), ma capaci di provare sofferenza esattamente come, in via di esempio, un neonato od un soggetto portatore di un importante *deficit* cognitivo. L'animale, pertanto, avrebbe rilevanza morale diretta e pur non potendo essere definito un "soggetto" morale – poiché non in grado di autodeterminarsi – dovrebbe essere ritenuto, quantomeno, un "oggetto" morale, nei confronti del quale vigono degli obblighi e delle responsabilità. Si richiama, per una visione d'insieme, P. Singer, *Liberazione animale*, trad. it., Milano, 1991; nonché Id., *Tutti gli animali sono uguali*, in S. Castignone (a cura di), *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1985, 151.

<sup>7</sup> T. Regan, *I diritti animali*, trad. it., Milano, 1990; Id., *Il diritto di non soffrire*, in S. Castignone (a cura di), *I diritti degli animali*, cit., 197; Id., *Il diritto di vivere*, in S. Castignone (a cura di), *I diritti degli animali*, cit., 211.

<sup>8</sup> In via di estrema sintesi, il filosofo americano ritiene che ogni essere che sia in grado di patire sofferenza debba definirsi quale "soggetto-di-una-vita", ossia «in grado di condurre una vita che può essere buona o cattiva, migliore o peggiore per loro stessi, e rendersene conto» e, pertanto, ritenersi dotato di un valore intrinseco. Detti soggetti hanno il diritto di condurre una vita coerente con la propria natura – senza essere ostacolati dall'essere umano – e di essere rispettati ed esentati da inutili sofferenze.

Questi ultimi, tuttavia, paiono tutt'oggi ritrosi a riconoscere agli animali una vera e propria soggettività giuridica<sup>9</sup>, ritenendoli, piuttosto, oggetto di doveri di cura e tutela da parte degli umani<sup>10</sup>.

Ciononostante, non vi è dubbio che anche sul piano del diritto positivo vi siano disposizioni e/o insiemi delle medesime che, partendo proprio dalla natura senziente degli animali, conformano di conseguenza l'agire umano.

Sul piano sovranazionale, non può non menzionarsi il noto art. 13 del TFUE, ove è statuito che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

In via di ulteriore esempio, sempre a livello europeo, si può richiamare il c.d. “Regolamento tagliole”<sup>11</sup> che vieta l'uso di tali strumenti all'interno della Comunità – oggi Unione europea – e l'introduzione nella stessa di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici provenienti da Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole<sup>12</sup> o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale<sup>13</sup> in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> Sebbene, sul piano dell'ordinamento italiano, si possa richiamare una riflessione, sviluppata da attenta dottrina, circa la ragionevolezza di un approccio mirante a riconoscere agli animali, compresi quelli selvatici, una soggettività giuridica quantomeno relativa, ossia coniugabile «con il permanere di alcuni impieghi da parte degli esseri umani degli animali stessi, impieghi però sempre più circoscritti e regolamentati nell'ottica del benessere animale e di un equilibrio biocentrico»; ci si riferisce a F. Rescigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, in L. Scaffardi-V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019, Roma, 2020. Da un punto di vista generale, con riguardo al tema del benessere animale, anche in ottica comparata, si richiamano A. Amato Mangiameli, *La tutela del benessere animale nel diritto europeo*, in *Diritto e società*, 2018, 1, 53 ss.; E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Rivista di diritto agrario*, 2011, 2, 1, 220 ss.; P. Mazza, *La protezione ed il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, 7-8, 1, 464 ss.

<sup>10</sup> Sul tema in questione si ritornerà in sede di conclusioni al presente scritto.

<sup>11</sup> Regolamento (CEE) n. 3254/91 del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

<sup>12</sup> Intendendosi per tagliole, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, ogni «congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale, impedendo all'arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa».

<sup>13</sup> Il riferimento è, ad esempio, alla già richiamata Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, del 1979, entrata in vigore il 1° giugno 1982 e ratificata dall'Italia con l. 5 agosto 1981, n. 503.

<sup>14</sup> Il Regolamento in parola, è bene ribadirlo, tutela il benessere del singolo animale, vietando sia l'utilizzo delle tagliole (così come di tutti gli altri strumenti di cattura che

Sulla medesima linea si pone il Regolamento CE sul commercio dei prodotti derivati dalla foca<sup>15</sup>, che, in ragione della crescente contrarietà degli stessi consumatori nei confronti di prodotti ricavati tramite pratiche abominevoli<sup>16</sup> – e ritenuto che «le foche sono esseri senzienti<sup>17</sup> che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza» e altresì che «la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione, tra l’altro, della politica per il mercato interno»<sup>18</sup> – fissa norme di armonizzazione in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, stabilendo che la loro immissione sul mercato sia autorizzata solo quando provengano dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, contribuendo alla loro sussistenza<sup>19</sup>.

Per non parlare, ancora, del Regolamento CE, n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento<sup>20</sup>, sul quale si tornerà con maggior estensione di dettagli.

Sul piano nazionale, invece, l’attenzione al benessere animale risulta presente con maggior intensità nella normativa di tutela inerente agli animali domestici o d’allevamento; si pensi alla “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”<sup>21</sup> oppure alla legge che definisce le “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”<sup>22</sup>, oppure alla legge di “Ratifica ed esecuzione

---

siano connotati da crudeltà) in tutto il territorio della Comunità (oggi Unione europea), sia l’importazione delle pellicce e delle altre merci che provengano da paesi in cui detti crudeli strumenti sono ancora utilizzati.

<sup>15</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1007/2009 del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

<sup>16</sup> Ne dà atto il considerando n. 4 del menzionato (v. nota 15) Regolamento: «la caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell’angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l’uccisione e la scuoiatura delle foche, nel modo in cui sono svolte più frequentemente, causano a tali animali».

<sup>17</sup> Sulla scorta, si noti, di quanto affermato dall’art. 13 TFUE.

<sup>18</sup> Come affermato dal considerando n. 9.

<sup>19</sup> Art. 3, comma 1, del Regolamento in questione.

<sup>20</sup> Regolamento del Consiglio (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

<sup>21</sup> L. 14 agosto 1991, n. 281, il cui art. 1 statuisce che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente». È interessante l’uso che viene fatto del termine crudeltà – legato alla “corretta convivenza tra uomo e animale – che richiama proprio le riflessioni di alcune teorie animaliste (in particolare la c.d. “teoria della crudeltà”) che si vedranno nel prosieguo e a cui si rimanda.

<sup>22</sup> L. 20 luglio 2004, n. 189, che, modificando il Codice penale, fa seguire al Titolo IX del Libro II il Titolo IX-*bis* concernente i “delitti contro il sentimento degli animali”. Anche in questo caso emerge la nozione di crudeltà: l’art. 544-*bis*, ad esempio, afferma che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi», mentre l’art. 544-*ter* statuisce che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”<sup>23</sup> e, infine, all'abbondante legislazione regionale su tali temi.

Pertanto – che si concordi o meno con il fatto che gli animali debbano essere considerati titolari di vere e proprie posizioni giuridiche soggettive di diritto – non vi è dubbio che la loro capacità di discernere tra le sensazioni positive e quelle negative (o, appunto, “senzienza”) abbia trovato e stia vieppiù trovando un riscontro anche sotto il profilo normativo.

L'aspetto della sensibilità animale, in altre parole, è oggetto di una valutazione che non è esclusivo appannaggio della filosofia, ma costituisce un elemento giuridicamente rilevante, la cui pregnanza aumenta al crescere della relativa percezione sociale e istituzionale: il caso belga, come si avrà modo di vedere, ne è la dimostrazione più evidente.

## 2. Il contesto costituzionale europeo e l'anticipazione di alcuni Codici civili

Come si è avuto modo di sottolineare all'inizio della presente trattazione, prima di procedere all'analisi del caso belga e della parabola evolutiva che la tutela degli animali ha ivi seguito, è opportuno svolgere una brevissima panoramica del contesto normativo europeo in materia, soprattutto sul piano costituzionale<sup>24</sup>.

Innanzitutto, deve evidenziarsi come non siano molti gli ordinamenti che abbiano fatto proprio, direttamente, il riferimento alla tutela del benessere degli animali in Costituzione: le formulazioni più interessanti e rilevanti, nel senso di cui si è detto sino ad ora, sono certamente quelle di cui alla Costituzione della Repubblica federale tedesca<sup>25</sup>; alla Costituzione della Confederazione elvetica<sup>26</sup>; alla Legge costituzionale federale austriaca sulla sostenibilità, il benessere degli animali, la protezione globale dell'ambiente, la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico e alimentare e la ricerca<sup>27</sup>;

<sup>23</sup> L. 4 novembre 2010, n. 201, il cui art. 3 ha modificato, aggravandolo, il regime penalistico disposto dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

<sup>24</sup> Per un'ampia prospettiva comparatistica riguardante il tema della tutela degli animali, si richiamano, fra gli altri, F. Mucci, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *Rivista.eurojus.it*, 2022, 1, 258-273; F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 2021, 1, 169-195; A. Peters, *Liberté, Égalité, Animalité: Human-Animal Comparisons in Law*, in *Transnational Environmental Law*, Cambridge, 2016; D. M. Broom, *International Animal Welfare Perspectives, Including Whaling and Inhumane Seal Killing as a Public Morality Issue*, in D. Cao, S. White (a cura di), *Animal Law and Welfare. International Perspectives*, Cham, 2016.

<sup>25</sup> Ossia il *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, del 1949.

<sup>26</sup> In originale, *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, del 1999.

<sup>27</sup> In originale, *Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung*, del 4 novembre 2013 (BGBl. I Nr. 111/2013).

alla Costituzione della Slovenia<sup>28</sup>, alla Costituzione del Lussemburgo<sup>29</sup>, nonché, infine, alla Costituzione italiana<sup>30</sup>.

Procedendo con ordine, si può ricordare che l'attuale formulazione dell'art. 20a, del *Grundgesetz*, deriva dalla revisione avvenuta il 26 luglio 2003 che, come posto in evidenza dalla dottrina che se ne è occupata, si rese opportuna in ragione della necessità di introdurre un parametro costituzionale relativo agli animali, al fine di garantirne la rilevanza nelle ipotesi di conflitto tra la loro tutela e i diritti fondamentali, quali: la libertà di religione, la libertà di scienza, di ricerca e di insegnamento e la libertà artistica<sup>31</sup>.

Come noto, peraltro, l'art. 20a in parola rappresenta una disposizione di scopo, che non riconosce vere e proprie posizioni giuridiche attivabili in capo ai consociati<sup>32</sup>, tuttavia, è «fonte di obblighi istituzionali per lo Stato, ossia per il legislatore *in primis*, ma anche [...] per il potere esecutivo e per quello giudiziario»<sup>33</sup>, e, già al momento della sua introduzione, gli studiosi ne avevano messo in luce il potenziale, enucleando anche il rischio di creare conflitti interni alla società stessa, soprattutto con riferimento alle comunità religiose presenti sul territorio tedesco<sup>34</sup>: il che permette di comprendere, in primo luogo, quanto possa essere concretamente rilevante l'introduzione, a livello costituzionale, di un principio come quello animalista e, in secondo

---

<sup>28</sup> In originale, *Ustava Republike Slovenije*, del 23 dicembre 1991.

<sup>29</sup> In originale, *Constitution du Grand-Duché de Luxembourg*, del 1949.

<sup>30</sup> A seguito della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Oggi, ovviamente, in tale novero rientra anche la disposizione della Carta costituzionale belga in parola.

<sup>31</sup> E. Buoso, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, 2, 372, ove l'Autrice prosegue affermando che «l'impasse era originato dallo squilibrio, o meglio, dall'impossibile bilanciamento tra questi diritti e la tutela degli animali: quest'ultima, infatti, contemplata da una legge ordinaria e sprovvista di una copertura costituzionale, era, in linea di principio, destinata immancabilmente a cedere». Inoltre, scopo della riforma era anche quello di fornire copertura costituzionale alla legge sulla tutela degli animali.

<sup>32</sup> *Ivi*, cit.; nonché P. Vipiana, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE online*, 2022, 2, 1111-1121.

<sup>33</sup> M. Mazza, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Il Politico*, 2016, 2, 73-87.

<sup>34</sup> E. Buoso, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, cit., 373, ove si afferma che «se si considerano, però, i possibili effetti di questa modifica per gli esponenti delle comunità religiose coinvolte, appare singolare e può destare qualche preoccupazione, che la tutela degli animali abbia ottenuto copertura costituzionale in un momento così delicato e difficile per la convivenza tra le diverse comunità. Infatti, benché certamente non fosse nelle intenzioni del legislatore costituzionale tedesco, nella modifica costituzionale del luglio scorso qualcuno – polemicamente – potrebbe scorgere un profilo discriminatorio e ostile al pluralismo delle culture». In tema, si richiama anche R. Orrù, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 2002, 1140. Per quanto concerne la dottrina di area germanica in materia di animali selvatici, si richiamano, tra gli altri, G. Bolliger, M. Richner, A. Ruttimann, N. Stohner, *Schweizer tierschutzstrafrecht in theorie un praxis. Zweite, vollstandig, uberarbeitete Auflage*, Zurich, 2019; G. Bolliger, A. Ruttimann, V. Gerritsen, *Baujagd unter dem aspect des tierschutz und jagdrecht*, Zurich, 2012; G. Bolliger, A.F. Goetschel, *Wahrnehmung tierlicher interesse nim straf und Vervaltungsverfahren*, Zurich, 2011; C.V. Brunner, *Tierqualerei im Pferdesport. Eine analyse der strafrechtsnormen des tierschutzgesetzes*, Zurich, 2013.

luogo, quali siano gli interessi contrapposti che possano ritenersi legittimamente bilanciabili<sup>35</sup>.

Per quanto concerne, infine, la natura giuridica degli animali, il Codice civile tedesco (BGB), al suo articolo 90a (*rectius*, Sezione), stabilisce che gli animali non sono cose e sono protetti da disposizioni speciali. Inoltre, sono regolati dalle disposizioni applicabili alle cose, con le modifiche necessarie, solo se non è previsto diversamente<sup>36</sup>.

Proseguendo nella disamina, sicuramente interessante è il caso della Costituzione della Confederazione svizzera, ove il riferimento agli animali è contenuto in più di una disposizione<sup>37</sup>. La più rilevante è certamente l'art. 80, interamente dedicato alla "protezione degli animali" e in base al quale la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali, disciplinando in particolare: la detenzione e la cura di animali; gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; l'utilizzazione di animali; l'importazione di animali e di prodotti animali; il commercio e il trasporto di animali; l'uccisione di animali. L'esecuzione di dette prescrizioni compete ai Cantoni, nei limiti in cui la legge stessa non la riserva alla Confederazione<sup>38</sup>.

La previsione in questione, inoltre, è completata dal precedente art. 79 – ove si stabilisce che «la Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli» – e dal successivo art. 120, che, disponendo in tema di ingegneria genetica in ambito non umano, statuisce che «la Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali».

Deve notarsi che anche la disposizione elvetica attribuisce la disciplina della tutela degli animali al legislatore federale<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> E. Evans, *Constitutional Inclusion of Animal Rights in Germany and Switzerland: How Did Animal Protection Become an Issue of National Importance?*, in 18 *Society and Animals* 231-250 (2010), ove l'Autore afferma che «the constitutional amendment stated that the environment "and the animals" were to be afforded protection by the German government on a level with the Basic Rights of humans».

<sup>36</sup> *Bürgerliches Gesetzbuch*, del 1° gennaio, 1900, il cui articolo 90a statuisce che «*tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist*».

<sup>37</sup> Oltre che nell'art. 80, anche nell'art. 79, riguardante la caccia e la pesca, e nell'art. 120, concernente l'ingegneria genetica in ambito non umano. Rilevanti sono anche gli artt. 84 e 104, su cui si richiama nuovamente M. Mazza, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, cit., 73 ss.

<sup>38</sup> *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, del 1° gennaio 2000, il cui articolo 80 stabilisce che: «*der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz der Tiere. Er regelt insbesondere: a. die Tierhaltung und die Tierpflege; b. die Tierversuche und die Eingriffe am lebenden Tier; c. die Verwendung von Tieren; d. die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen; e. den Tierhandel und die Tiertransporte; f. das Töten von Tieren. Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält*».

<sup>39</sup> P. Vipiana, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, cit., 1114. Per un approfondimento dell'ordinamento svizzero, si rimanda anche a M. Michel, E. Schneider Kayasseh, *The Legal Situation of Animals in Switzerland: Two Steps Forward, One Step Back – Many Steps to go*, in 7 *J. Animal L.* 20 (2011).

Merita di essere evidenziato, ancora, che la Costituzione della Confederazione elvetica attua un riferimento diretto, non previsto nelle altre Costituzioni, alla materia della caccia, prevedendo, anche in questo caso, l'attribuzione della relativa competenza al legislatore federale. Quantomeno nella teoria, pertanto, posto che la tutela dell'animale selvatico ricade sia nell'ambito dell'art. 79 sia in quello dell'art. 80, parrebbe individuarsi un sistema di tutela particolarmente rigoroso.

Vi è da dire, però, che il riconoscimento della caccia a livello costituzionale, in aggiunta alla prospettiva prettamente ambientalista ripresa dall'art. 79, pare, almeno in via generale, in contrasto con l'istanza animalista alla base dei menzionati artt. 80 e 120.

Sempre con riguardo all'ordinamento svizzero, la natura giuridica degli animali, come anche in altri casi, è disciplinata dal Codice civile (ZGB), il cui art. 641a stabilisce che gli animali non sono cose e che, salvo discipline particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.

Proseguendo con le considerazioni cui si accennava, non vi è dubbio che altrettanto degna di menzione sia la Costituzione austriaca, come integrata, nel 2013, dalla legge costituzionale federale austriaca sulla sostenibilità, il benessere degli animali, la protezione globale dell'ambiente, la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico e alimentare e la ricerca<sup>40</sup>. Il secondo paragrafo del preambolo di detta legge, infatti, stabilisce che la Repubblica d'Austria (governo federale, *Länder* e comuni) fa proprio l'obiettivo della protezione degli animali<sup>41</sup>.

Circa, invece, la natura giuridica degli animali, il Codice civile austriaco (ABGB), al suo art. 285a, statuisce che gli animali non sono cose e sono protetti da leggi speciali. Inoltre, le norme applicabili alla proprietà devono essere applicate agli animali solo nella misura in cui non vi siano norme divergenti<sup>42</sup>.

Ancora, si può menzionare anche la Costituzione della Slovenia, il cui art. 72, comma 4, rappresenta una disposizione molto interessante, in quanto, nell'ambito di un articolo dedicato all'ambiente ed alla sua salubrità, afferma che la legge, tramite apposite norme, protegge gli animali contro i maltrattamenti e ogni altra forma di crudeltà su di essi<sup>43</sup>. Si tratta, a ben vedere, di una delle poche previsioni costituzionali, insieme a quella di cui all'art. 120 della Costituzione della Confederazione elvetica, che faccia direttamente riferimento alla dimensione individuale degli animali.

Merita di essere ricordato anche l'art. 11-*bis*, comma 2, della Costituzione del Lussemburgo, introdotto a seguito della revisione

---

<sup>40</sup> La già menzionata *Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung*, del 4 novembre 2013 (BGBl. I Nr. 111/2013).

<sup>41</sup> In originale: «*die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum Tierschutz*».

<sup>42</sup> *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*, del 1° gennaio 1812, il cui articolo 285a afferma che «*tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen*».

<sup>43</sup> *Ustava Republike slovenije*, del 23 dicembre 1991, articolo 72, comma 4.

costituzionale del 1999, ove è stabilito che lo Stato promuove la protezione e il benessere degli animali<sup>44</sup>.

Recentemente, anche il legislatore costituzionale italiano, dopo un lungo dibattito, ha deciso di dedicare un'apposita disposizione alla tutela degli animali, nell'ambito della complessiva revisione dell'articolo 9 della Carta, statuendo, al nuovo terzo comma, che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» ed affermando che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»<sup>45</sup>. Quest'ultima disposizione, peraltro, ha suscitato non poche perplessità: taluni autori hanno infatti evidenziato come non possa trattarsi né di una riserva di legge in senso stretto, posto che non sussiste il tipico legame con la garanzia di un diritto, né di una riserva di competenza legislativa, che avrebbe dovuto collocarsi nell'ambito dell'art. 117 della Costituzione italiana. La tesi più accreditata, pertanto, è che anche il legislatore italiano abbia inteso introdurre un principio generale di stampo animalista, similmente a quanto accaduto nell'ambito di altri ordinamenti<sup>46</sup>.

Effettuato questo breve *excursus* delle previsioni costituzionali che, a livello europeo, presentano un riferimento alla tutela degli animali, deve

<sup>44</sup> *Constitution du Grand-Duché de Luxembourg*, del 17 ottobre 1868 (e successive modificazioni), il cui articolo 11-bis statuisce che «l'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en œuvrant à l'établissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux».

<sup>45</sup> Sulla riforma in questione, tra gli altri, M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 2, 285-314; F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Apertacontrada*, 2022, 1 ss.; F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 2021, 4, 1 ss.; T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 2021, 1 ss.; A. Morrone, *Audizione alla Prima Commissione del Senato della Repubblica*, Roma, 2019; D. Porena, *Audizione del 24 ottobre 2019 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212, n. 1203 e n. 1532 recanti modifiche all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, Roma, 2019; Y. Guerra-R. Mazza, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 2, 109-144; P. Mascaro, *La tutela dell'ambiente e delle generazioni future tra legislazione e giustizia amministrativa*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2023, 1, 1 ss.; M.S. D'Alessandro, *La tutela degli animali nel dibattito parlamentare sulle proposte di modifica della Costituzione nella XVIII legislatura*, in E.M. Incutti-E. Battelli-G. Spoto-M. Lottini (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 81-93; D. Granara, *Il principio animalista nella Costituzione*, in *DPCE online*, 2023, 2, 857-875; L. Imarisio, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un (prudente) ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie*, 2022, 2, 7-9; G. Pelegatti, *La costituzionalizzazione simbolica degli animali nella revisione dell'art. 9*, in *Amministrazione in cammino*, 2022; M. Lottini, *Gli animali selvatici e la loro tutela tra novità normative e antichi problemi*, in *CERIDAP*, 2023, 3, 151-168; Id., *La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive*, in *CERIDAP*, 2022, 3, 1 ss.; D. Cerini-E. Lamarque, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 2023, 24, 32-65; P. Vipiana, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, cit.

<sup>46</sup> Sul punto, si richiamano, in particolare, D. Granara, *Il principio animalista nella Costituzione*, cit., 857; D. Cerini-E. Lamarque, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, cit., 63.

tuttavia precisarsi che esistono altri Stati i quali, pur non essendo ancora giunti alla costituzionalizzazione della tutela animale, manifestano comunque una nuova attenzione per la tematica in parola.

È il caso, ad esempio, dell'ordinamento spagnolo, in cui l'art. 333, comma 1, del Codice civile stabilisce che gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità, cosicché lo *status* giuridico di beni e cose si applica ad essi solo nella misura in cui ciò è compatibile con la loro natura e con le disposizioni poste a loro protezione<sup>47</sup>.

Interessante, pure, il Codice civile della Catalogna, il cui art. 511-1, comma 3, statuisce che gli animali, che non sono considerati come cose, sono sotto la speciale protezione delle leggi. Inoltre, ad essi si applicano solo le regole dei beni in conformità alla loro natura<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> *Real Decreto de 24 de julio de 1889*, ove, a seguito della riforma, si legge che «*los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección*». Per un maggiore approfondimento concernente l'ordinamento spagnolo, si rinvia a L. Miglietti, *La deoggettivazione degli animali nell'ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021*, in *DPCE online*, 2023, 2, 905 ss., ove si afferma che, nell'ordinamento spagnolo, «l'affermazione della senzietà degli animali, tuttavia, non ha implicato – come avvenuto anche in altre esperienze giuridiche – il pieno superamento del dualismo soggetto-*res* di nota matrice romanistica, atteso che agli animali può essere ancora applicato, benché in via residuale, il regime giuridico dei beni. La loro tutela resta, dunque, ancorata ad una affermazione di valore dichiarativo, e che non ne ha comportato il completo sradicamento dalla categoria delle cose». Si richiamano, tra gli altri, M.F. Benavides, *La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in *El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid*, 2022, 101, 78-82; M. Giménez-Candela, *Estatuto jurídico de los animales en el Código civil. La esperada descosificación animal in d.A. Derecho Animal, Forum of Animal Law Studies*, 2021, 2, 8-19.

<sup>48</sup> LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, 511-1, 3: «*Els animals, que no es consideren coses, estan sota la protecció especial de les lleis. Només se'ls apliquen les regles dels béns en allò que permet llur naturalesa*». Come posto in evidenza dalla dottrina, la Catalogna, come altri ordinamenti europei (ad esempio quello francese e quello portoghese) considerano gli animali come una sorta di *tertium genus* tra le cose e le persone. Sul punto è d'uopo richiamare C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impr.*, 2020, 552; nonché F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, cit., 181, ove si afferma che «Nonostante gli impatti positivi delle modifiche apportate al codice civile restano alcune criticità poiché gli animali, pur essendo esseri senzienti, continuano a restare assoggettati al regime della proprietà; dunque, l'ordinamento non riconosce gli animali come soggetti di diritto o come persone, ma quale *tertium genus*, imponendo doveri di protezione nei loro confronti a carico degli esseri umani». Con riferimento, in generale, alla riflessione giuridica concernente la natura giuridica degli animali si richiama anche P.P. Onida, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012, ove si afferma, ad esempio, che «Infine, al di là delle apparenze, il Guarino rileva come Gaio, nelle *Institutiones*, abbia fondato la sua dicotomia sul “presupposto che il diritto sia proprio dei soli esseri umani”. La “tricotomia ulpiano-giustiniana” avrebbe ricalcato la “dicotomia gaiana”, con l'introduzione, però, di una “terza categoria chiaramente influenzata da dottrine filosofiche e, in età postclassica, chiaramente sostenuta anche dalle visuali della religione cristiana. Il *tertium genus* fu costituito dal *ius naturale* in senso stretto, inteso cioè come il complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura».

Sostanzialmente assimilabile è anche l'approccio belga, il cui Codice civile, all'art. 3.38, afferma che le cose, naturali o artificiali, corporee o incorporee, sono distinte dagli animali e che le cose e gli animali sono distinti dalle persone<sup>49</sup>, risultando completato dalla successiva disposizione, l'articolo 3.39, ove si legge che gli animali sono esseri senzienti e hanno esigenze biologiche. Inoltre, le disposizioni relative agli oggetti materiali si applicano agli animali, nel rispetto delle disposizioni legali e normative che li tutelano e dell'ordine pubblico<sup>50</sup>.

### 3. Il particolare caso del Belgio: un difficile bilanciamento tra benessere animale e libertà di manifestazione del credo religioso

Come si è avuto modo di preannunciare – e vi si tornerà con maggior dettaglio nel corso del paragrafo 4 del presente scritto – il legislatore costituzionale belga ha recentemente novellato l'art. 7-*bis* della Carta<sup>51</sup>, alla cui precedente formulazione è stato aggiunto un nuovo alinea in base al quale, nell'esercizio delle rispettive competenze, lo Stato federale, le Comunità e le Regioni assicurano la protezione e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti<sup>52</sup>.

A ben vedere, si tratta di una presa di posizione di notevole importanza, posto che, come si è visto, pur non rappresentando il primo caso di inclusione degli animali all'interno di un testo costituzionale europeo, è certamente la prima volta che ciò avviene facendo esplicito riferimento alla loro qualità di "esseri senzienti".

Rimandando la specifica trattazione della riforma in parola al prosieguo, pare innanzitutto opportuno porre in evidenza come quest'ultima costituisca il punto di arrivo decisivo di un percorso evolutivo alquanto complesso, che ha reso necessario, in anni recenti, il coinvolgimento della Corte costituzionale belga, della Corte di Giustizia europea, nonché, infine, della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Al centro di tale dialettica si è posto l'annoso problema del bilanciamento tra la tutela del benessere animale e l'esercizio della libertà di culto garantita, oltre che dalla medesima Costituzione del Belgio, dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. "Carta di

<sup>49</sup> In originale francese: «*les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des personnes*».

<sup>50</sup> In originale francese: «*les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques. Les dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre public*».

<sup>51</sup> Contenuto nel Titolo I-*bis* della medesima (intitolato "Obiettivi di politica generale del Belgio federale, delle comunità e delle regioni"). Secondo la previgente formulazione della disposizione in parola «*Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations*».

<sup>52</sup> In originale, francese: «*Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensible*».

Nizza”)<sup>53</sup> e dall’art. 9 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (anche conosciuta con l’acronimo CEDU); libertà che sia concerne sia il foro c.d. “interno” della persona, sia quello c.d. “esterno” della medesima, ricomprendendovi, pertanto, la libertà di manifestazione del credo religioso, tramite il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei diritti.

Il tema della libertà di manifestazione del credo religioso, infatti, pone un problema di bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela, come il benessere degli animali, oppure la salute e la sicurezza alimentare; la questione si è posta soprattutto con riferimento ad alcune pratiche, quali le macellazioni rituali senza previo stordimento, che rappresentano un elemento importante della liturgia di talune celebrazioni, o ad alcuni regimi alimentari<sup>54</sup>: si pensi alla festa musulmana del sacrificio, celebrata ogni anno per tre giorni consecutivi<sup>55</sup>, oppure alla c.d. “macellazione *Kosher*”, che costituisce il solo metodo di macellazione previsto dai precetti della confessione ebraica<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Il cui primo comma statuisce che «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti».

<sup>54</sup> Con riferimento a questo tema, da un punto di vista giuridico, si rimanda all’ampia analisi svolta da A. Giuffrida, *La certificazione di conformità del c.d. Halal Food*, in *Il diritto dell’economia*, 2017, 1, 95 ss., ove si ricorda, tra l’altro, che «invero, tutte le organizzazioni confessionali giudicano in rapporto strettissimo il cibo e i precetti religiosi, segnatamente laddove contemplino – ed impongano – specifiche norme alimentari che concorrono a definire l’habitus del fedele, impartendogli una metodica di vita e finanche un atteggiamento di ascesi corporale e spirituale. Il cibo svolge, pertanto, oltre alla funzione fisiologica che gli è propria, anche quella di omaggio alla memoria, di gestualità rituale, di simbolo identitario e persino di educatore dello spirito attraverso il gusto, qualora il pasto rituale costituisca parte integrante della liturgia, della preghiera comunitaria e della meditazione collettiva». Per l’approfondimento del tema in questione, si rimanda all’ampia bibliografia citata nel contributo appena menzionato, di cui si richiamano, a titolo esemplificativo, M. Salani, *A tavola con le religioni*, Bologna, 2007; F. Neresini, V. Rettore, *Cibo, cultura e identità*, Roma, 2008; A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Tricase, 2010; nonché, nuovamente, A. Giuffrida, *L’incidenza delle regole alimentari confessionali nell’assetto giuridico-amministrativo italiano*, in *Giustamm.it*, 2015, 12, 29 ss.; Id., *La scuola nella società multiculturale*, Torino, 2020. Si richiamano, inoltre, S. Pitto, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *Questa Rivista*, 2019, 2, 1789 ss.; F. Roggero, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2016, 2, 33 ss.; L. Paladini, *Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell’UE e CEDU*, in *Questa Rivista*, 2024, 1, 707 ss.

<sup>55</sup> Durante la quale un numero elevato di musulmani praticanti considera un dovere religioso macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno di tale festa, un animale la cui carne viene poi consumata in famiglia e distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani.

<sup>56</sup> Affinché la carne possa essere considerata “pura” è necessario che l’animale macellato appartenga ad una specie dallo zoccolo bipartito e con la capacità di ruminare, che sia in salute, che la sua uccisione avvenga per dissanguamento a seguito del taglio della trachea e degli altri vasi maggiori (senza previo stordimento), che, a seguito di apposita ispezione, i polmoni e il fegato non presentino lesioni. Regole simili sono previste anche dai precetti islamici, nel caso della macellazione c.d. “*Halal*”.

Dell'equilibrio tra le diverse esigenze in campo si è occupato, *in primis*, il legislatore europeo, e, in seconda battuta, la stessa giurisprudenza europea in sede di valutazione della coerenza delle normative statali al dettato normativo sovranazionale.

Sul piano normativo non può non menzionarsi il Regolamento CE, n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento<sup>57</sup>, nel quale – posto che l'abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo nei medesimi, anche nelle migliori condizioni tecniche – si prende atto della presenza di notevoli discrepanze fra gli Stati membri nell'attuazione della disciplina europea in materia<sup>58</sup>, facendo emergere l'esigenza di regole comuni non derogabili.

Con riferimento al tema d'interesse nell'ambito del presente studio, l'art. 4, par. 1, del Regolamento in parola afferma che «gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale»; tuttavia, il par. 4 del medesimo articolo integra la precedente disposizione, aggiungendo che «le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».

In altre parole, nell'ottica del legislatore europeo, l'opportuna previsione di far precedere lo stordimento dell'animale al suo abbattimento, potrebbe essere legittimamente derogata laddove ciò sia necessario a garantire la libertà di esercizio del culto, con il solo, importante, limite di effettuare la macellazione esclusivamente all'interno di un macello riconosciuto dalle autorità nazionali competenti e che rispetti i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature utilizzate<sup>59</sup>.

Proprio in Belgio, detta norma aveva destato aspre critiche – soprattutto a seguito della decisione del Ministro della Regione Fiandre competente per il benessere degli animali, nel 2014, di non rilasciare più autorizzazioni a locali temporaneamente adibiti alla macellazione – da parte, in particolare, delle principali associazioni musulmane, nella cui prospettiva si sarebbe configurata un'illegittima limitazione della libertà di religione, a causa dell'incapacità dei macelli riconosciuti di garantire, quantitativamente, il necessario approvvigionamento di carne *Halal* durante la festa del sacrificio.

Con decisione del tribunale di primo grado di lingua olandese di Bruxelles, la causa veniva sottoposta alla CGUE, la quale, con la sentenza nella causa C-426/16<sup>60</sup>, affermava che «l'esame della questione pregiudiziale

---

<sup>57</sup> Regolamento (CE) n. 1099/2009, cit.

<sup>58</sup> Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

<sup>59</sup> Requisiti previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

<sup>60</sup> CGUE, Grande Sezione, sentenza del 29 maggio 2018, nella Causa C-426/16 (*Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest*). In merito, si richiamano E. Howard, *Ritual slaughter and religious freedom: Liga van*

non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera k), dello stesso Regolamento, alla luce dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 13 TFUE».

Le ragioni dirimenti della decisione sono essenzialmente tre.

In primo luogo, da un punto di vista generale, la CGUE rimarca che la validità di una disposizione del diritto dell'Unione deve essere valutata in funzione delle sue particolari caratteristiche e non può dipendere dalle circostanze di un dato caso concreto; pertanto, il semplice fatto che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009 possa limitare la libertà di praticare le macellazioni rituali in una regione di uno Stato membro particolare non è tale da inficiare la validità di detta disposizione alla luce dell'articolo 10 della Carta di Nizza.

In secondo luogo, deve notarsi che la tutela del benessere degli animali costituisce l'obiettivo principale perseguito dal regolamento in parola e, proprio in ragione di tale obiettivo, «il legislatore dell'Unione ha ritenuto che, per evitare sofferenze eccessive e inutili agli animali abbattuti senza previo stordimento, ogni macellazione rituale debba essere effettuata in un macello che rispetti i requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 853/2004. Infatti, [...] è soltanto in tale tipo di macello che è possibile [ridurre] al minimo le loro sofferenze»<sup>61</sup>.

In terzo luogo, infine, non deve dimenticarsi che «l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana ha indotto il legislatore dell'Unione, come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 1099/2009, a far pesare sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti»<sup>62</sup>.

In altri termini, in tale decisione, la CGUE riconosceva la legittimità del bilanciamento operato dal legislatore europeo, che contempera la libertà di religione con la garanzia di un livello minimo di tutela del benessere degli animali macellati senza previo stordimento, nonché di un adeguato e certo grado di controllo sulla sicurezza della carne macellata per la salute umana<sup>63</sup>.

Più di recente, ancora una volta in Belgio, la problematica appena descritta è stata oggetto di rinnovata attenzione, con diretto riguardo alla questione del benessere animale, la quale, a seguito della sesta riforma dello Stato occorsa nel 2014<sup>64</sup>, è passata dalla competenza federale a quella

---

*Moskeeën*, in 56(3) *Common Market Law Review* 803 (2019); D. Gaddin, *Les abattoirs agréés, obligatoires pour les abattages rituels*, in *Revue de droit rural*, 2018, 467, 63 ss.

<sup>61</sup> *Ivi*, cit., par. 65.

<sup>62</sup> *Ivi*, cit., par. 66. Si richiama, inoltre, quanto affermato nell'ambito del paragrafo 67 della medesima sentenza: «come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 64 e 65 delle sue conclusioni, mediante l'adozione del regolamento menzionato, il legislatore dell'Unione ha, infatti, inteso espressamente garantire, conformemente all'intenzione enunciata al considerando 2 dello stesso regolamento, che tutti gli alimenti di origine animale, indipendentemente dalla modalità di macellazione scelta, siano prodotti e commercializzati secondo norme rigorose che consentono di garantire il rispetto dell'igiene e della sicurezza alimentari, e prevenire in tal modo danni alla salute umana».

<sup>63</sup> Quest'ultimo, a dire il vero, costituisce il passo su cui il giudice europeo calca maggiormente l'attenzione, nel 2018.

<sup>64</sup> Le modifiche sono in vigore dal 25 maggio 2014.

regionale, con l'evidente conseguenza di una moltiplicazione (*rectius*, una triplicazione, posto che il Belgio è diviso in tre Regioni<sup>65</sup>) delle discipline in materia.

Infatti, mentre la precedente legge federale del 1986 stabiliva il divieto di procedere alla macellazione animale senza previo stordimento, con l'esplicita esclusione, però, delle esigenze di culto, la Regione Vallonia e la Regione Fiandre, a partire dal 2018, hanno adottato due discipline identiche che prevedono un divieto generalizzato della pratica in oggetto, senza che sia prevista alcuna deroga concernente la libertà religiosa<sup>66</sup>.

Come immaginabile, la questione è presto assunta all'attenzione della Corte costituzionale belga, in quanto le associazioni rappresentative delle comunità islamica ed ebraica ritenevano che i nuovi decreti fiammingo e vallone fossero incompatibili con l'eccezione, contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009, concernente l'obbligo di stordimento preventivo nell'ambito di un rito religioso.

La *Cour constitutionnelle* riteneva opportuno sollevare la questione di pregiudizialità *ex art. 267 TFUE* di fronte alla CGUE, al fine di porre tre quesiti interpretativi del diritto dell'Unione: in primo luogo, se l'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento n. 1099/2009<sup>67</sup> dovesse essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono autorizzati, in deroga all'articolo 4 del medesimo, per promuovere il benessere degli animali, ad adottare norme che vietano la macellazione degli animali senza previo stordimento anche nel caso di riti religiosi; in secondo luogo, se, così interpretato, il Regolamento n. 1099/2009 non violi l'articolo 10 della Carta di Nizza, che garantisce la libertà di religione; in terzo luogo, infine, se il Regolamento n. 1099/2009 non violi, in tale interpretazione, gli articoli 20, 21 e 22 della Carta stessa, poiché l'obbligo di stordire l'animale non è richiesto nel caso di l'uccisione di animali durante la caccia e la pesca e durante le manifestazioni sportive e culturali, in quanto tali attività non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1099/2009.

### 3.1 L'approdo della Corte di Giustizia dell'Unione europea

La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha risposto ai quesiti proposti dal giudice costituzionale belga con la sentenza nella causa C-336/19, del 17 dicembre 2020<sup>68</sup>. Le prime due questioni, più interessanti ai presenti fini,

<sup>65</sup> Fiandre, Vallonia e Bruxelles-Capitale.

<sup>66</sup> Sul tema, invece, non si è ancora espressa la Regione Bruxelles-Capitale, ove si trova la maggior parte della popolazione musulmana. Circa la menzionata riforma, si rimanda anche a R. Bottoni, *I recenti decreti delle Regioni vallona e fiamminga sulla macellazione rituale nel contesto dei dibattiti belga ed europeo in materia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, 2, 545 ss.

<sup>67</sup> Il cui primo comma afferma che «il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento».

<sup>68</sup> CGUE, Grande Sezione, sentenza del 17 dicembre 2020, nella Causa C-336/19 (*Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a./ Vlaams Gewest e Global Action in the Interest of Animals (GALA) VZW*). Sul punto si richiama il lavoro di F. Guella, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l'attenzione della*

sono trattate congiuntamente, secondo un ragionamento che si articola in tre punti fondamentali.

In primo luogo, il giudice europeo precisa come il Regolamento n. 1099/2009 – che trova la sua base giuridica nell'articolo 37 TCE (divenuto successivamente articolo 43 TFUE) e si inserisce nell'ambito del Piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali durante il periodo 2006-2010<sup>69</sup> – miri a definire norme comuni per la protezione del benessere degli animali durante la macellazione o l'abbattimento all'interno dell'Unione e si basi, come enunciato dal suo considerando n. 4, sull'idea che la protezione degli animali durante l'abbattimento rappresenti una questione di "interesse generale". Pertanto, il sostrato ispiratore della normativa in parola è principalmente quello di tutela del benessere degli animali, anche e soprattutto quando essi debbano essere macellati per soddisfare bisogni umani.

Pertanto, è proprio in virtù di tale ragione che il legislatore europeo, basandosi sulle conoscenze scientifiche disponibili, ha ritenuto di stabilire l'obbligo di stordimento preventivo dell'animale, trattandosi, appunto, dell'unico metodo conosciuto in grado di ridurre al minimo le sue sofferenze.

Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009 stabilisce che il principio del previo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello riconosciuto; con la precisazione che «sebbene quest'ultima disposizione, letta alla luce del considerando 18 di tale Regolamento, ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui contesto l'animale può essere macellato senza previo stordimento, tuttavia tale forma di macellazione è autorizzata solo a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, dal momento che non è tale da attenuare ogni dolore, ansia o sofferenza dell'animale in modo altrettanto efficace che la macellazione preceduta da uno stordimento»<sup>70</sup>.

A tale quadro deve aggiungersi, però, l'art. 26, parr. 1 e 2, del medesimo Regolamento, che, tenendo conto delle diverse sensibilità all'interno degli Stati membri rispetto al tema della macellazione rituale senza stordimento, autorizza questi ultimi a mantenere o adottare eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento.

Pertanto, la Grande Sezione pone innanzitutto in luce la circostanza per cui il Regolamento non proceda esso stesso alla necessaria conciliazione tra il benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione, ma si limiti a circoscrivere la conciliazione tra questi due valori che spetta agli Stati membri effettuare»<sup>71</sup>. In altri termini, nella prospettazione della

---

*Corte di giustizia per i "contesti in evoluzione", in Questa Rivista, 2021, 1, 1375 ss.; nonché E. Verniers, Opinion of Advocate General Hogan in Case C-336/19 Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others, in 8 Global Journal of Animal Law 1 (2020).*

<sup>69</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 23 gennaio 2006, riguardante un piano d'azione comunitaria per la protezione e il benessere degli animali nel periodo 2006-2010, COM(2006) 13 – Gazzetta ufficiale C 49 del 28.02.2006.

<sup>70</sup> CGUE, Grande Sezione, sentenza del 17 dicembre 2020, cit., par. 43.

<sup>71</sup> *Ivi*, par. 47, cit.

CGUE, il quadro normativo sovranazionale di riferimento definisce i confini essenziali entro cui il bilanciamento tra i diritti e i principi in campo deve avvenire, lasciando che esso venga concretamente operato dai singoli Stati membri, nell'ambito dei quali possono configurarsi esigenze diverse a seconda del contesto sociale, politico, economico e culturale<sup>72</sup>.

In secondo luogo, perciò, è necessario chiedersi se una normativa come quelle regionali belghe, che ponga un divieto assoluto di uccisione degli animali senza previso stordimento, anche nel caso delle macellazioni rituali, rappresenti una violazione dei principi fondamentali espressi in materia di libertà di religione dalla CEDU (art. 9) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. "Carta di Nizza, art. 10).

A tal fine, sottolinea la Corte, è necessario prendere in considerazione l'art. 52 della Carta di Nizza, ove si afferma che «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»<sup>73</sup>.

La disciplina nazionale, pertanto, nell'operazione di bilanciamento che le spetta, ben può prevedere una logica compressione di talune libertà, quale quella religiosa, purché ciò sia necessario al fine di garantire altra libertà, diritto o interesse generale, sia proporzionata e, come ovvio, non comprima irreversibilmente il nucleo essenziale di detta libertà.

Nel caso di specie, con riferimento agli elementi appena indicati, il giudice europeo mette in luce come l'ingerenza risultante dalla normativa nazionale più restrittiva derivi proprio dalla sempre maggiore importanza attribuita dalla società e dalle istituzioni del Belgio al benessere degli animali – che assurge senza dubbio ad interesse generale – e che la medesima sia limitata «a un aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest'ultima vietata in quanto tale»<sup>74</sup>.

Se a quanto già affermato, si aggiunge la circostanza, di fatto, in base alla quale lo stordimento preventivo rappresenta, ad oggi, l'unico strumento

---

<sup>72</sup> Tale posizione è stata ribadita anche dalla Commissione europea in sede di risposta all'interrogazione E-002470/2021, del maggio 2021, la quale ha ribadito che «la legislazione dell'UE consente la macellazione senza stordimento in caso di metodi di macellazione prescritti da riti religiosi. Il legislatore ha previsto questa possibilità al fine di trovare un equilibrio tra la protezione del benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione sancita dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La responsabilità dell'attuazione della legislazione dell'UE spetta in primo luogo alle autorità competenti degli Stati membri, che possono adottare disposizioni nazionali più rigorose per garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento, conformemente alla legislazione dell'UE. Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell'attuazione delle disposizioni relative alla macellazione senza stordimento, anche per quanto riguarda l'etichettatura e altre misure di controllo».

<sup>73</sup> Art. 52, c. 1, della Carta di Nizza.

<sup>74</sup> CGUE, Grande Sezione, sentenza del 17 dicembre 2020, par. 61, cit.

in grado di ridurre al minimo le sofferenze dell'animale<sup>75</sup>, la disposizione belga in parola parrebbe soddisfare la valutazione di proporzionalità richiesta dall'ordinamento europeo, in tutte le sue fasi: necessità, adeguatezza e proporzionalità in senso stretto.

In terzo luogo, infine, la CGUE ricorda che «al pari della CEDU, la Carta è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici [...] cosicché occorre tener conto dell'evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo. [...] il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un'importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell'evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell'ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa come quella di cui al procedimento principale»<sup>76</sup>.

In definitiva, pertanto, secondo la Grande Sezione «l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, letto alla luce dell'articolo 13 TFUE e dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell'ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale»<sup>77</sup>.

A seguito della sentenza emessa dalla Grande Sezione, la Corte costituzionale del Belgio ha definito in concreto la questione attraverso due distinte, ma identiche, pronunce: la n. 117/2021<sup>78</sup> (concernente la legge della Regione Vallonia) e la n. 118/2021<sup>79</sup> (avente ad oggetto la legge della Regione Fiandre). Tali decisioni si assestano essenzialmente sul dettato della Corte di Giustizia, escludendo che la disciplina regionale abbia configurato una violazione di principi europei e nazionali in materia di libertà religiosa,

---

<sup>75</sup> *Ivi*, par. 66, cit., ove si afferma che «al riguardo, occorre constatare che una normativa nazionale che impone l'obbligo di stordimento previo dell'animale durante la macellazione rituale, disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e che non provochi la morte dell'animale, è idonea a realizzare l'obiettivo della promozione del benessere degli animali di cui al punto 62 della presente sentenza».

<sup>76</sup> *Ivi*, par. 77, cit.

<sup>77</sup> Come affermato da S. Wattier, *Ritual Slaughter Case: The Court of Justice and the Belgian Constitutional Court Put Animal Welfare First*, in 18(2) *European Constitutional Law Review* 264-285 (2022), il giudizio della CGUE «seem to reveal a tendency of the Court to favour animal welfare over freedom of religion. Without denying the importance of religious freedom in the EU, these decisions show that religious freedom can legitimately be restricted in order to guarantee the general interest objective of protecting animal welfare». Sul punto, si richiamano anche I. Pingel, *Le bien-être animal en droit de l'Union européenne. À propos de trois décisions de la Cour de justice relatives à l'abattage rituel*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 2022, 57 ss.; L. Vanbellinghen, *Abattage rituel et bien-être animal: la Cour constitutionnelle se lave-t-elle les mains de toute interprétation de la liberté de religion?*, in *www.justice-en-ligne.be*, 2021.

<sup>78</sup> Corte cost. (Belgio), 30 settembre 2021, n. 117.

<sup>79</sup> Corte cost. (Belgio), 30 settembre 2021, n. 118.

di tutela degli animali, di separazione tra Stato e confessioni religiose, nonché dei principi di uguaglianza e non discriminazione<sup>80</sup>.

Conseguentemente, le comunità musulmane ed ebraiche e l'Esecutivo dei musulmani del Belgio, ricorrenti presso la Corte costituzionale belga, hanno presentato ricorso alla Corte EDU; la quale ha recentemente definito, con sentenza del 13 febbraio 2024<sup>81</sup>, la questione in oggetto.

### 3.2 La successiva decisione della Corte EDU

Il ricorso alla Corte EDU da parte delle associazioni rappresentative delle comunità ebraica e islamica rappresenta, evidentemente, la reazione a quanto statuito dalla CGUE nel caso che si è poc'anzi ricostruito.

In primo luogo, i ricorrenti sostenevano che l'articolo 9 della CEDU protegga il diritto di compiere la macellazione rituale secondo i precetti della loro confessione e contestavano fortemente l'affermazione secondo cui lo stordimento rappresenterebbe soltanto un dettaglio della macellazione rituale, posto che non spetterebbe al Governo stabilire cosa costituisca o meno una legittima manifestazione di religione.

In secondo luogo, precisavano che la Convenzione non riconosce la tutela del benessere degli animali quale obiettivo che possa legittimamente giustificare una violazione della libertà di manifestazione del credo religioso. Essa, infatti, non concederebbe alcun diritto agli animali e il suo ambito di applicazione sarebbe limitato esclusivamente agli esseri umani.

In terza istanza, sostenevano che la misura controversa non costituisse un mezzo adeguato a raggiungere l'obiettivo dichiarato di tutela del benessere degli animali e che, in ogni caso, vi sarebbero state altre misure meno restrittive della libertà di religione.

La motivazione della sentenza della Corte EDU si snoda lungo una serie di passaggi alquanto interessanti.

Innanzitutto, il giudice europeo ricorda che, per essere compatibile con la Convenzione, una restrizione alla libertà di manifestazione della religione o delle convinzioni personali debba ispirarsi a una finalità connessa a una di quelle elencate nel suo articolo 9 e che l'enumerazione delle eccezioni ivi contenuta è da ritenersi esaustiva e da interpretarsi in senso restrittivo. Inoltre, rimarca come si tratti della prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se la tutela del benessere degli animali possa essere collegata a uno degli obiettivi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.

La Corte EDU rileva che, a differenza del diritto dell'Unione, che sancisce il benessere degli animali come obiettivo di interesse generale, la Convenzione non mira a tutelarlo in quanto tale; ragione per cui l'articolo 9, par. 2, della Convenzione non contiene un riferimento esplicito alla tutela del benessere degli animali nell'elenco esaustivo delle finalità in grado di giustificare un'ingerenza nella libertà di manifestazione del credo religioso.

---

<sup>80</sup> A titolo di approfondimento, si veda nuovamente S. Wattier, *Ritual Slaughter Case: The Court of Justice and the Belgian Constitutional Court Put Animal Welfare First*, cit., 10 ss.

<sup>81</sup> Corte EDU, sez. II, sent. 13 febbraio 2024, ricc. nn. 16760/22 ed altri 10.

Tuttavia, la Corte ha già riconosciuto in diverse occasioni che la protezione degli animali è una questione di interesse pubblico tutelata dall'articolo 10 della Convenzione; senza contare che la tutela della morale pubblica, alla quale fa riferimento l'articolo 9, par. 2, della Convenzione, non può essere intesa come riferita unicamente alla tutela della dignità umana nei rapporti tra le persone.

A questo proposito, la Corte osserva che la Convenzione non è infatti estranea all'ambiente in cui vivono le persone che intende proteggere, con la conseguenza che non può essere interpretata nel senso della promozione del soddisfacimento dei diritti e delle libertà sanciti a favore degli umani, senza tenere in alcun conto la sofferenza degli animali. Ancora, il giudice europeo sottolinea che la nozione di "moralità" sia intrinsecamente in evoluzione, per cui ciò che poteva essere considerato moralmente accettabile in un dato momento storico può cessare di esserlo una volta trascorso un certo periodo di tempo. Di conseguenza, come già affermato anche dalla CGUE, la Convenzione non può che essere considerata uno strumento "vivente", che deve essere interpretato alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni oggi prevalenti negli Stati democratici.

Posto, perciò, che – come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale belga – la promozione della protezione e del benessere degli animali in quanto esseri senzienti può essere considerata un valore morale condiviso da molte persone nelle Regioni Fiandre e Vallonia e che pure altri Stati aderenti alla Convenzione hanno effettivamente adottato normative analoghe a quella controversa, confermando così la crescente importanza del benessere degli animali in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ritiene che l'esigenza di tutela dei medesimi possa essere collegata alla nozione di "moralità pubblica", che costituisce una finalità legittima ai sensi dell'articolo 9, par. 2, della CEDU.

Definito questo elemento di base, la Corte procede a valutare la correttezza del bilanciamento operato dal legislatore regionale, applicando il classico test di proporzionalità.

Dato atto, anzitutto, del fatto che il divieto di cui trattasi, contenuto nelle due normative controverse, è il risultato di una scelta deliberata operata dai legislatori regionali al termine di un processo parlamentare ben ponderato – e che sia la CGUE, sia la Corte costituzionale belga, nell'ambito dei loro rispettivi controlli, hanno tenuto conto in dettaglio dei requisiti dell'articolo 9 della Convenzione, come interpretato dalla Corte – la Corte EDU ricorda che la decisione adottata si fonda su un netto consenso scientifico intorno alla constatazione per cui lo stordimento precedente all'abbattimento dell'animale rappresenta il mezzo ottimale per ridurre la sofferenza del medesimo al momento della sua uccisione.

Nel caso di specie, in particolare, le due discipline stabiliscono che, quando gli animali sono macellati secondo metodi speciali richiesti per i riti religiosi, il processo di stordimento applicato è reversibile e non comporta la morte dell'animale. Sulla base di studi scientifici e di un'ampia consultazione delle parti interessate, i lavori parlamentari sono giunti alla conclusione che una misura meno radicale non avrebbe potuto conseguire in maniera sufficiente l'obiettivo di ridurre i danni al benessere degli animali al momento della macellazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte EDU conclude che, adottando le discipline in parola, le quali hanno avuto l'effetto di vietare la macellazione di animali senza previo stordimento nelle regioni fiamminga e vallone, prevedendo al contempo uno stordimento reversibile per la macellazione rituale, i legislatori regionali non hanno ecceduto nell'esercizio della discrezionalità di cui disponevano.

Essi, infatti, hanno adottato una misura che è giustificata in linea di principio e che può essere considerata proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, vale a dire la tutela del benessere degli animali quale elemento di «moralità pubblica».

### 3.3 Il nuovo art. 7-bis della Costituzione belga

Come si è avuto modo di vedere, con riferimento all'argomento oggetto di discussione, nel corso degli ultimi anni l'ordinamento belga è stato al centro di un movimento evolutivo di notevole portata – guidato dalle pronunce della CGUE, della *Cour constitutionnelle* e, da ultimo, della Corte EDU – che ha sancito l'ascesa della tutela del benessere degli animali nella gerarchia degli interessi pubblici meritevoli di tutela, con particolare riguardo, è bene ribadirlo, ad un aspetto specificamente riguardante la rilevanza «morale pubblica» dei medesimi.

Uno degli sbocchi di tale parabola evolutiva non poteva che essere, nel 2021<sup>82</sup>, la già ricordata riforma dell'art. 3.38 del Codice civile belga, ove si afferma che le cose, naturali o artificiali, corporee o incorporee, sono distinte dagli animali e che le cose e gli animali sono distinti dalle persone<sup>83</sup>; disposizione completata dal successivo articolo 3.39, ove si legge che gli animali sono esseri senzienti e hanno esigenze biologiche<sup>84</sup>. Come affermato in dottrina, la menzionata novella dimostra che in Belgio «la qualificazione degli animali in termini di *res* non corrispondeva più alla concezione che la società aveva maturato nei loro confronti»<sup>85</sup>.

Tale percorso, come brevemente delineato, ha trovato il suo logico punto di arrivo nella riforma dell'art. 7-bis della Costituzione belga.

L'opera di riforma in parola ha preso spunto dall'iniziativa del Senato belga, che, ad ottobre 2023, depositava una proposta di revisione dell'art. 7-bis della Costituzione al fine di garantire il benessere degli animali e che rappresentava il risultato dell'esame da parte della Commissione Affari Istituzionali del Senato di tre proposte di revisione precedentemente presentate<sup>86</sup>: una prima, avente ad oggetto l'art. 7-bis e facente riferimento

<sup>82</sup> La modifica è entrata in vigore il 1° settembre 2021.

<sup>83</sup> In originale: «*les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des personnes*».

<sup>84</sup> In originale: «*les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques. Les dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre public*».

<sup>85</sup> F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, cit., 177, ove si precisa che, con la modifica in parola, il legislatore belga «ha introdotto, all'interno del Codice civile, una terza categoria, rompendo la tradizionale dicotomia persone/beni».

<sup>86</sup> In sede di relazione introduttiva, peraltro, viene precisato che la proposta adottata ad ottobre 2023 prende il via da una precedente proposta, che era stata presentata durante la legislatura 2014-2019 e che, nonostante le molteplici audizioni svolte, non era stata

al “benessere degli animali” (Anciaux e Segers); una seconda, concernente la revisione dell’art. 23 della Costituzione<sup>87</sup>, al fine di introdurre il riconoscimento degli animali “in quanto esseri senzienti” (Ben Chikha, Masai e altri); una terza, infine, limitata all’inserimento del solo “benessere animale” nell’ambito del menzionato art. 23 (Uyttendaele e Jean-Frédéric Eerdekens).

Al fine di raggiungere un consenso più ampio, tuttavia, i firmatari delle diverse proposte si sono impegnati all’individuazione di una formulazione unitaria, facendo ricadere la scelta, come si è visto, sull’art. 7-*bis* della Carta e sul riconoscimento della natura senziente degli animali.

Certamente non può non notarsi la natura di compromesso di quest’ultima decisione; il che ben si evince dalla stessa relazione introduttiva presentata ad ottobre 2023.

In questo contesto, infatti, – pur premettendo che la riforma non mira ad introdurre un’enunciazione meramente simbolica, bensì a fare in modo che la tutela del benessere animale goda, nell’ordinamento belga, di una solida base giuridica – i proponenti esprimevano una teorica preferenza per la revisione dell’art. 23 della Costituzione, anziché dell’art. 7-*bis*, in quanto il primo sarebbe soggetto ad un controllo maggiormente penetrante della Corte costituzionale e renderebbe certa la sussistenza di un vero e proprio obbligo di *standstill*<sup>88</sup>, sebbene, nell’ottica dei proponenti, ciò non sia da

---

successivamente formalizzata. La nuova proposta, mutua essenzialmente il precedente testo, ma non si appiattisce sul precedente iter conoscitivo, fondandosi su un nuovo ciclo di audizioni.

<sup>87</sup> Ove si stabilisce che «*chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment: 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social; 6° le droit aux prestations familiales.*»

<sup>88</sup> Espressione con cui ci si riferisce al c.d. “principio di non regressione”, che, come ben affermato da A. Scarpati, *Principio di non regressione nell’ordinamento belga e francese, tra formante giurisprudenziale e normativo*, in *DPCE online*, 2023, 2, 762: «presuppone un’obbligazione positiva, di consolidamento dei risultati raggiunti ed una negativa, cosiddetta di *standstill*, coincidente con il dovere di astensione rispetto ad interventi che possano determinare un ripiegamento rispetto ai risultati conseguiti. Nella prima accezione viene in rilievo un generico «principio di progresso» che, tuttavia, appare troppo vago ed indefinito. La dimensione negativa, quella che rimanda ad un dovere di astensione, non è sinonimo di immobilismo: presuppone, anzi, un atteggiamento proattivo dello Stato, teso, in buona sintesi, ad attribuire valenza precettiva a tale principio. Lo Stato, cioè, deve agire in maniera tale da non ridurre i risultati già raggiunti in materia ambientale [...] Ogni Costituzione, dunque, in maniera implicita o esplicita, individua uno «zoccolo duro», un insieme di materie, sottratto, in ogni caso, allo «*ius modificandi*» del secondo». In particolare, deve ricordarsi che proprio l’ordinamento belga e quello francese sono stati gli unici ad aver esplicitamente costituzionalizzato questo principio, che, con particolare riferimento al primo ordinamento, «è il risultato dell’elaborazione giurisprudenziale ed ha preso l’avvio dagli articoli 23 e 134 della Costituzione ove, sulla base di una interpretazione sistematica. Tale principio ha trovato applicazione in settori spesso eterogenei: dall’inquinamento

escludere nemmeno per la disposizione concretamente scelta come sede della novella<sup>89</sup>.

Tuttavia, nonostante la menzionata preferenza, i proponenti stessi, consapevoli delle inevitabili critiche che la revisione dell'art. 23 Cost. avrebbe provocato – innanzitutto in ragione del fatto che esso si riferisce direttamente ai diritti fondamentali degli individui – nonché delle alte maggioranze richieste per procedere alla revisione costituzionale, hanno ritenuto preferibile, come si diceva, procedere con la proposta di revisione dell'art. 7-*bis*, sul quale, ragionando strategicamente, sarebbe stato certamente più semplice raggiungere un'ampia maggioranza in sede di votazione plenaria<sup>90</sup>.

---

acustico alla pianificazione del territorio». Sul tema in parola, si richiamano anche i contributi di L. Colella, *Il principio di «non regressione ambientale» al centro del global pact of environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Rivistadga.it*, 2019, 2; in N. Granato, *Il principio di non-regressione come nuova frontiera del diritto dell'ambiente. Profili e problemi*, in *Giustamm.it*, 2020, 3; M. Monteduro, *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *RQDA*, 2021, 2, 4-17; S. Candela, *Il principio di non regressione ambientale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: indici di emersione e prime iniziative di riconoscimento*, in *RQDA*, 2021, 2, 30-71. In particolare, con le suggestive parole di Monteduro, «il principio di non regressione ambientale dovrebbe dunque fungere da limitatore di velocità (giuridico) del treno (socio-economico) lanciato follemente verso l'impianto (ecologico), per non far aumentare il ritmo della corsa che condurrebbe allo schianto, agendo come un freno di emergenza automatico (internamente e trasversalmente ai vari ordinamenti e livelli dell'ordinamento): il presupposto indefettibile perché – poi – il treno possa innestare una retromarcia, o almeno cambiare decisamente direzione allontanandosi dal rischio di disastro, è che – prima – si arresti la folle corsa del treno sul binario morto verso il baratro».

<sup>89</sup> Come si può leggere, infatti, nella relazione introduttiva alla proposta di riforma: «*Au nom de son groupe, l'intervenant se dit toutefois ouvert tant à la piste de l'article 7bis qu'à celle de l'article 23. Selon lui, il serait préférable de modifier l'article 23, car la Cour constitutionnelle pourrait ainsi exercer un contrôle à l'égard des nouvelles dispositions insérées et en imposer l'application, ce qui ne serait que partiellement le cas avec l'article 7bis. Si l'on choisit de travailler avec l'article 7bis, cela offrira néanmoins l'avantage d'instaurer une obligation de standstill. D'un point de vue tactique, il n'est pas sûr qu'une majorité des deux tiers puisse être trouvée pour le scénario idéal, à savoir l'insertion d'une disposition dans l'article 23 de la Constitution. Cette certitude n'existe pas non plus pour l'insertion d'une disposition dans l'article 7bis, mais les chances de succès de cette option sont plus grandes, étant donné l'absence de caractère contraignant*». Similmente, con le parole del sentore Ben Chikha, «*Le Sénat a déjà organisé, il y a cinq ans, des auditions sur le sujet. Elles nous ont permis de comprendre qu'un ajout dans l'article 7bis de la Constitution serait une solution insuffisante, qui aurait surtout une valeur symbolique, car la Cour constitutionnelle n'aurait pas la possibilité de contrôler la nouvelle disposition. Un ajout dans l'article 23 de la Constitution pourrait avoir plus d'impact et, partant, faire la différence. En effet, en insérant une disposition dans l'article 23 de la Constitution, on instaure, d'une part, un principe de standstill et on manifeste, d'autre part, un minimum d'ambition de mener une politique favorable aux animaux. L'intervenant espère sincèrement que l'on aura le courage de conclure un accord historique en 2023 afin que l'on puisse protéger les animaux de la manière la plus efficace possible*».

<sup>90</sup> Con le parole del senatore Anciaux: «*d'un point de vue tactique, il n'est pas sûr qu'une majorité des deux tiers puisse être trouvée pour le scénario idéal, à savoir l'insertion d'une disposition dans l'article 23 de la Constitution. Cette certitude n'existe pas non plus pour l'insertion d'une disposition dans l'article 7bis, mais les chances de succès de cette option sont plus grandes, étant donné l'absence de caractère contraignant*».

Dalla successiva discussione parlamentare emerge chiaramente come la scelta effettuata dai proponenti si sia rivelata quella vincente: a fronte di posizioni diverse tra loro, talune entusiastiche<sup>91</sup>, talaltre più tiepide, risulta chiaramente una unitaria e unanime consapevolezza circa l'imprescindibilità di riconoscere alla tutela degli animali, anche sul piano giuridico, l'importanza di cui già gode a livello sociale.

Circa, peraltro, la portata della revisione, in data 25 aprile 2024, in seduta plenaria, erano proposti due emendamenti al progetto di revisione dell'art. 7-bis volti a chiarire la presenza o meno del menzionato obbligo di *standstill* (non regressione del livello di tutela): il senatore Van Quickenborne, infatti, proponeva inizialmente di completare l'articolo unico con un ulteriore alinea, in base al quale «*cet alinéa n'est pas soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, des cours et tribunaux, ni seul ni en combinaison avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ou avec les articles de la Constitution qui, conformément à l'article 142, soumettent la loi au contrôle de la Cour constitutionnelle*»<sup>92</sup> (ossia che affermasse l'assenza dell'obbligo di *standstill*). Tuttavia, secondo taluni, in caso di respingimento di questo emendamento, sarebbe stato possibile dedurre – a contrario – l'esplicita sussistenza di un obbligo di non regressione. Al fine di evitare questo risultato, e per garantire che la volontà del Costituente venisse stabilita in maniera chiara, il senatore Loones riteneva consigliabile presentare anche un "emendamento speculare" da sottoporre contestualmente al voto: «*l'État fédéral, les Communautés et les Régions ne peuvent pas, sans justification raisonnable, réduire considérablement le niveau de protection offert par la législation et la réglementation applicables*»<sup>93</sup> (ossia che affermasse la sussistenza dell'obbligo di non regressione normativa). Infatti, qualora nemmeno quest'ultimo emendamento fosse stato adottato, si sarebbe potuto concludere per l'assenza di una posizione chiara ed esplicita del costituente circa un obbligo di *standstill* derivante dal nuovo articolo 7-bis della Costituzione, sia che si tratti di un obbligo relativo o a maggior ragione di un obbligo assoluto.

Prevalse, dunque, l'idea per cui la sede più appropriata della revisione fosse l'art. 7-bis, nell'ambito del quale, come si è già avuto modo di dire, alcuni anni prima era stato introdotto il principio dello sviluppo sostenibile.

Sotto questo punto di vista, in conclusione al presente paragrafo, deve notarsi che la riforma belga, pur distinguendosi a livello europeo per la formulazione, particolarmente incisiva, del principio animalista, si avvicina, per quanto concerne la collocazione sistematica, a quanto già operato da altri ordinamenti (compreso quello italiano), affiancando il tema del benessere animale a quello della tutela ambientale.

---

<sup>91</sup> Si pensi a quanto affermato dalla senatrice Masai, la quale: «*souligne que mieux protéger les animaux, les considérer comme des êtres capables de ressentir des émotions constituent une préoccupation croissante dans notre société. De plus en plus de recherches scientifiques démontrent la complexité des besoins éthologiques des animaux, sauvages comme domestiques*».

<sup>92</sup> In traduzione italiana (non ufficiale): «questo comma non è soggetto al controllo della Corte costituzionale, dei tribunali e delle corti, né da solo né in combinazione con gli articoli 10, 11 e 24 della Costituzione o con gli articoli della Costituzione che, ai sensi dell'articolo 142, sottopongono la legge al controllo della Corte costituzionale».

<sup>93</sup> In traduzione italiana (non ufficiale): «lo Stato federale, le Comunità e le Regioni non possono, senza una giustificazione ragionevole, ridurre significativamente il livello di protezione offerto dalla legislazione e dai regolamenti applicabili».

Si tratta, a ben vedere, di un elemento di non poco conto, che, a parere di chi scrive, si lega, oltre che alle ragioni che si sono poc'anzi menzionate – emerse dalla discussione parlamentare – alla questione generale concernente l'opportunità o meno di riconoscere agli animali vere e proprie posizioni giuridiche soggettive di diritto.

La collocazione della tutela del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione belga, avrebbe certamente presentato maggiori prospettive in tal senso, mentre la scelta sistematica concretamente effettuata non contiene le medesime potenzialità, assestandosi, come accade anche negli altri ordinamenti, sul riconoscimento di una importante posizione di dovere delle società umane nei confronti degli altri esseri senzienti, più che di una posizione di diritto di questi ultimi.

Che questa, peraltro, fosse l'effettiva intenzione degli stessi proponenti del progetto di revisione costituzionale emerge chiaramente dall'esposizione introduttiva dei medesimi, ove si afferma che: «*la proposition à l'examen poursuit un objectif clair, à savoir instaurer une obligation pour les pouvoirs publics de veiller au bien-être des animaux et définir ceux-ci en tant qu'êtres sensibles [...] l'insertion dans la Constitution d'un article consacrant la nécessité de veiller au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles n'aurait pas pour effet d'octroyer certains droits, qui sont actuellement encore non acquis. En l'occurrence, seul un principe de standstill serait appliqué, sans que des droits opposables soient octroyés. L'objectif est d'ancrer ce principe de protection dans la Constitution*»<sup>94</sup>.

Non vi è dubbio, ad ogni modo, che la riforma in parola, con riferimento al quadro evolutivo che si è precedentemente delineato, introduca una solida copertura costituzionale nei confronti di tutte le leggi regionali belghe che, come nel caso della macellazione rituale, bilancino il benessere animale con le libertà fondamentali umane, posto che il primo, come nel caso dell'ambiente, è assurto a interesse generale, concernente la moralità pubblica, oggetto di politiche che ben possono limitare l'esercizio delle seconde.

#### 4. Riflessioni a carattere conclusivo

Si è dato inizio alla presente trattazione osservando che la sensibilità degli animali – o, se si vuole, la loro “senzienza” – rappresenta, sia in termini filosofici che giuridici, l'elemento dirimente che impone agli ordinamenti moderni di farsi carico del loro benessere.

Si è proseguito evidenziando un generale movimento evolutivo che sta investendo un numero sempre più rilevante di Costituzioni europee: tra le ultime, non certo per importanza, quella italiana e quella belga.

<sup>94</sup> In traduzione italiana (non ufficiale): «la proposta in esame persegue un obiettivo chiaro, vale a dire istituire un obbligo per i poteri pubblici di vegliare sul benessere degli animali e definirli come esseri senzienti. l'inserimento nella Costituzione di un articolo che consacra la necessità di vegliare sul benessere degli animali in quanto esseri senzienti non avrebbe l'effetto di concedere alcuni diritti, che attualmente sono ancora non acquisiti. In questo caso, verrebbe applicato solo un principio di standstill, senza che vengano concessi diritti opponibili. L'obiettivo è di ancorare questo principio di protezione nella Costituzione».

Infine, ci si è calati all'interno dello specifico quadro normativo e costituzionale belga, cercando di mettere in prospettiva la revisione recentemente operata dal relativo legislatore rispetto ad una parabola evolutiva che ha radici profonde e che si è dipanata con particolare intensità lungo tutto l'ultimo decennio.

A questo punto, pare opportuno riallargare nuovamente il campo di visione, nel tentativo di trarre alcune riflessioni conclusive di più ampio respiro, che rendano l'esperienza belga, nella sua complessità, utile anche al di fuori del panorama nazionale di riferimento.

A parere di chi scrive, possono individuarsi quantomeno tre, importanti, serie di considerazioni: un primo, che concerne gli elementi di comunanza e di divergenza sussistenti tra le differenti formulazioni del principio animalista reperibili a livello costituzionale in Europa; un secondo, che, invece, riguarda l'evoluzione della giurisprudenza europea, in seno alla quale, indubbiamente si è assistito ad un mutamento di passo di non poco conto; un terzo afferente, infine, al rapporto che sussiste tra il menzionato movimento costituzionale europeo e il concreto statuto giuridico degli animali, anche nella prospettiva dei diritti.

Cominciando dal primo nucleo tematico, posto che, evidentemente, esiste una ripartizione generale tra ordinamenti che hanno inserito il riferimento alla tutela degli animali in Costituzione e quelli che non l'hanno ancora fatto, all'interno del primo novero le differenze principali riguardano essenzialmente la formulazione utilizzata dal legislatore costituzionale: vi sono Costituzioni che "proteggono", altre che "promuovono", altre ancora che affidano alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali; una sola, quella belga appunto, ne riconosce la natura senziente.

In tutti questi casi, tuttavia, vi è un elemento comune: la tutela degli animali è collocata nell'ambito di una o più disposizioni che non riguardano tanto i diritti, quanto le responsabilità dei poteri pubblici nei confronti del perseguimento di determinati obiettivi. I casi più evidenti sono certamente quelli di cui alla Costituzione tedesca – ove si stabilisce che lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto – alla Costituzione Italiana, che colloca la disposizione sulla tutela degli animali al termine dell'art. 9 della Costituzione, successivamente all'enunciazione del principio di responsabilità intergenerazionale, e, infine, alla Costituzione belga, nella quale la sede scelta dal legislatore coincide con quella di consacrazione del principio di sviluppo sostenibile.

È evidente, pertanto, che, a livello europeo, la questione animale è percepita come un tema rispetto al quale risulta fondamentale l'azione restrittiva dei pubblici poteri, affiancandola ad altre tematiche per cui sussiste un simile dovere, quale, ad esempio, quella ambientale. Sotto questo punto di vista, l'accostamento dei due problemi svolto pure dalla Costituzione belga è utile, a parere di chi scrive, anche al fine di comprendere meglio le altre, simili, disposizioni europee, nell'ambito delle quali, talvolta, si è ingenerata una certa confusione tra la tutela dell'animale in quanto tale e la sua dimensione per così dire ambientale: gli animali sono tutelati "in

quanto esseri senzienti”, ma, non essendo, almeno allo stato, titolari di veri e propri diritti (e non potendo certo azionarli di propria sponte), detta tutela passa per l'intervento pubblico volto a limitare le attività delle singole sfere sociali, ciascuna, per sua natura, tendente alla massima espansione.

Venendo al secondo nucleo tematico, non vi è dubbio che la giurisprudenza europea che si è brevemente ripercorsa rappresenti, nella sua parabola evolutiva, un osservatorio privilegiato da cui è possibile esaminare le diverse fasi del processo di emancipazione ed emersione dell'interesse al benessere animale nella società europea.

Con riferimento alla giurisprudenza della CGUE, ad esempio, non può non notarsi come, nell'arco di pochi anni, l'attenzione del giudice nel dirimere questioni estremamente divisive, quali quelle concernenti la macellazione rituale (*Halal* o *Kosher*), si sia spostata dalla tutela della sicurezza alimentare<sup>95</sup> – ancoraggio sufficientemente solido da permettere il ragionevole bilanciamento di una libertà fondamentale – alla tutela del benessere animale *tout court*. Certamente ciò è dovuto anche al differente tipo di questione sottoposto di volta in volta all'attenzione della Corte<sup>96</sup>, ma rimane comunque un dato importante che segna il passaggio verso una concezione maggiormente favorevole al benessere degli animali, e che dimostra la capacità del giudice europeo di introiettare le istanze sociali provenienti dagli Stati membri dell'UE.

Importante pure il mutamento di passo adottato dalla Corte EDU, che i ricorrenti, delusi dalla sentenza della CGUE del 2020, avevano adito con la speranza che confermasse il suo unico precedente in materia<sup>97</sup>, del 2000 –

<sup>95</sup> Il riferimento è alla già menzionata sentenza nella causa C-426/16, del 29 maggio 2018, par. 66, ove si afferma che «l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana ha indotto il legislatore dell'Unione, come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 1099/2009, a far pesare sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti, nonché a imporre l'obbligo di effettuare ogni macellazione di animali in macelli che rispettino i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature previsti segnatamente dall'allegato III del regolamento n. 853/2004». Quest'ultimo regolamento, peraltro, riguarda esplicitamente le norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

<sup>96</sup> Ma non solo. Non può non notarsi come anche la questione, affrontata dalla CGUE nel 2018, relativa alla possibilità di svolgere la macellazione rituale esclusivamente nei macelli riconosciuti, celasse dietro al tema della sicurezza alimentare, anche quello, all'epoca meno resistente nell'operazione di bilanciamento, dei requisiti tecnici minimi in grado di ridurre le sofferenze animali durante la macellazione senza previo abbattimento.

<sup>97</sup> Come precisato da S. Wattier, *Ritual Slaughter Case: The Court of Justice and the Belgian Constitutional Court Put Animal Welfare First*, cit., 8, «the *Cha'are Shalom Ve Tsedek v France* judgment is the only decision regarding ritual slaughter in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. It concerned the refusal of the French Government to grant approval to an Orthodox Jewish religious community for Glatt ritual slaughter on the pretext of an approval previously granted to the Beth-Din of Paris for kosher slaughter. The applicant – a religious association – therefore claimed a violation of Article 9 of the European Convention on Human Rights in that the state authorities refused to 'grant it the approval necessary for access to slaughterhouses with a view to performing ritual slaughter in accordance with the ultra-orthodox religious prescriptions of its members', as well as a violation of Article 14 of the Convention 'in that only the Jewish Consistorial Association of Paris (*Association consistoriale israelite de Paris*), to which the large majority of Jews in France belong, had received the approval in question».

riguardante la mancata autorizzazione governativa ad un'associazione di religione ebraica ai fini dello svolgimento della macellazione rituale; autorizzazione che, nel 1982, era stata conferita alla sola associazione concistoriale israelita di Parigi, la quale, secondo i ricorrenti dell'epoca, non garantiva le condizioni di massima purezza della carne macellata – nell'ambito del quale era stata effettivamente affermata la violazione dell'art. 9 della CEDU in tema di libertà di religione. Come evidenziato dalla dottrina, non si trattava di un caso che coinvolgesse in maniera diretta il tema del benessere animale, ma certamente vi aveva un impatto indiretto non trascurabile<sup>98</sup>.

Con la sentenza del 2021, invece, la Corte EDU pone in campo un precedente fondamentale in materia, confermando la bontà e la legittimità dell'operazione di bilanciamento svolta dai legislatori regionali belgi e riconoscendo il benessere animale quale interesse generale concernente la "moralità pubblica", rientrando nel novero delle possibili limitazioni alla libertà di religione statuita dall'art. 9 della CEDU. In altre parole, è chiaro come, anche nell'ambito dell'ordinamento europeo, oltre che dei singoli Stati membri che vi abbiano già prestato attenzione, il benessere animale rappresenti l'oggetto necessario di politiche pubbliche volte a tutelarlo e che la sua pregnanza, al di là delle singole ritrosie, ha raggiunto il più alto livello dell'ordinamento giuridico.

Infine, con riguardo al terzo nucleo tematico (in parte già anticipato nel primo), nonostante l'evoluzione che si sta osservando, non è ancora chiaro se ci si stia lentamente muovendo verso il concreto riconoscimento di veri e propri diritti degli animali oppure no.

Sotto questo punto di vista, come si è anticipato, pare che la tendenza delle Costituzioni europee sia quella di adottare un modello doveristico, piuttosto che volto al riconoscimento di diritti o di una vera e propria soggettività giuridica. In questa prospettiva sono certamente paradigmatiche le stesse affermazioni dei proponenti della riforma costituzionale belga, secondo cui, come si è visto, l'inserimento nella Costituzione di un articolo che consacra la necessità di vegliare sul benessere degli animali in quanto esseri senzienti non avrebbe l'effetto di concedere diritti, che attualmente sono ancora non acquisiti.

Tuttavia, a parere di chi scrive, il caso belga – se posto, come si è cercato di fare, in prospettiva, prendendo in considerazione l'evoluzione normativa e giurisprudenziale recente – risulta particolarmente interessante, in quanto sembrerebbe convergere verso quelle ricostruzioni teoriche che mirano a riconoscere agli animali una soggettività giuridica almeno relativa<sup>99</sup>, ossia «capace di coniugare il riconoscimento della

---

<sup>98</sup> *Ivi*, cit., 9, «nevertheless, it seems to us that one should be cautious in drawing too many parallels between the issue of animal welfare protection and the *Cha'are Shalom Ve Tsedek v France* judgment insofar as it was about obtaining approval and not directly about animal welfare. The significance of the judgment in *Cha'are Shalom* and the criticism made of it should not be exaggerated, as it remains an isolated judgment while a general trend towards animal welfare is emerging in EU case law in the direct line of Regulation No 1099/2009».

<sup>99</sup> F. Rescigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, cit., 841, «il diritto alla vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale quale diritto *relativo*, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi

soggettività animale con il permanere di alcuni impieghi da parte degli esseri umani degli animali stessi, impieghi però sempre più circoscritti e regolamentati nell’ottica del benessere animale e di un equilibrio biocentrico»<sup>100</sup>.

In effetti, dato atto dell’ancor attuale dipendenza dell’uomo e delle sue attività dagli animali e dalle loro risorse, proprio una ricostruzione di tal fatta potrebbe rappresentare il giusto strumento – al di là di facili ipocrisie e riconoscimenti del tutto simbolici – per garantire, in concreto, un maggior grado di tutela degli animali.

A ben vedere, si tratta di un passo fondamentale destinato a ripercuotersi sull’intero ventaglio dei rapporti tra uomo e animali<sup>101</sup>, posto, soprattutto, che a seguito della costituzionalizzazione dell’interesse animale si porrà il problema – diverso da quello che si è posto fino a questo momento – di valutare la legittimità costituzionale delle disposizioni di rango primario che influiscano in qualche modo sulla condizione degli animali non umani.

Giovanni Botto  
Dip.to di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Genova  
[giov.botto1996@gmail.com](mailto:giov.botto1996@gmail.com)

---

umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi, ma la relativizzazione del diritto alla vita animale non dovrebbe tradursi nel rimettere l’esistenza animale alla completa discrezionalità umana, bensì comporterebbe la determinazione di un contenuto minimo inviolabile, in nessun caso sacrificabile, stabilendo con chiarezza quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando in tal modo agli esseri animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alle loro caratteristiche etologiche. Raggiungere questo punto di equilibrio tra interessi differenti di specie diverse dovrebbe costituire l’obiettivo dei giuristi moderni». Si rimanda anche a G. Martini, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione*, in *Riv. critica dir. privato*, 2017, 121 ss.

<sup>100</sup> F. Rescigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l’antispecismo giuridico e la soggettività animale*, cit., 840.

<sup>101</sup> Peraltro, infatti, sebbene nell’ambito del presente scritto si sia presa in considerazione principalmente la questione della macellazione rituale, con il fine di porre in evidenza il percorso di emersione dell’interesse animale nell’ambito del contesto belga oggetto di interesse, non deve dimenticarsi che le forme possibili di maltrattamento (o compressione di quello che viene comunemente definito “benessere animale”) sono molte e diverse: basti pensare al taglio della coda o delle orecchie di determinate razze canine, allo sfruttamento dei cani da caccia, alla stessa attività venatoria e via discorrendo. Inoltre, si precisa che le riflessioni che si sono condotte circa la riforma belga riguardano gli animali in generale e possono essere declinate nell’ambito delle diverse tipologie di animali. In particolare, con riferimento, nel contesto italiano, ai rapporti tra uomo e animali selvatici a seguito della costituzionalizzazione del principio animalista, si rimanda a G. Botto, *La tutela della fauna selvatica tra ambientalismo, “animalismo” e principio di responsabilità intergenerazionale*, Torino, 2024.